

Informativa alla clientela titolare di mutui relativi ad edifici sgomberati o inagibili in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, e di Ravenna verificatesi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 febbraio 2024, n. 1070 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.

Si informano i mutuatari che UBS è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza di cui sopra. La misura è disposta a favore di soggetti privati o imprese titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o resi inagibili.

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 22 marzo 2024 presentando alla banca apposita richiesta scritta corredata da un'autocertificazione del danno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

I mutuatari potranno optare per la sospensione:

- dell'intera rata comprensiva sia della quota capitale che degli interessi,
- della sola quota capitale. La scelta di questa modalità prevede la corresponsione degli interessi calcolati sull'ammontare del debito residuo al momento della sospensione.

La sospensione può essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari a 12 mesi dalla data della deliberazione, ossia non oltre il 16 gennaio 2025, salvo proroghe.

La sospensione è a titolo gratuito e comporta un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto, le garanzie costituite in favore di UBS per l'adempimento delle obbligazioni a carico dei mutuatari mantengono la loro validità ed efficacia. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della banca, verrà ripristinato l'addebito delle rate sul conto corrente per un importo pari a quello contrattualmente previsto oltre all'importo pro rata degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Tale importo verrà comunicato ai mutuatari al termine del periodo di sospensione.